Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 3

6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

67ª seduta: giovedì 5 marzo 2009

Presidenza del presidente BALDASSARRI

IN 0270
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5, 8 e *passim*
* BARBOLINI *(PD)* 7, 10
COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 3, 5, 8
LANNUTTI *(IdV)* 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00357, presentata dal senatore Costa e da altri senatori.

COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Gli onorevoli interroganti chiedono se non sia opportuno intervenire per aumentare il numero delle sezioni della commissione tributaria di Lecce per consentire il funzionamento della giustizia tributaria nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Il Dipartimento delle finanze ha in proposito fatto presente che il decreto ministeriale dell'11 aprile 2008, nel rideterminare il numero delle sezioni giudicanti presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, non ha affrontato la questione della ripartizione, nell'ambito delle commissioni tributarie regionali, delle sezioni giudicanti presenti nelle sezioni staccate istituite con decreto ministeriale del 6 giugno 2000.

Questa ripartizione dovrà necessariamente tenere conto del fatto che il decreto ministeriale dell'11 aprile 2008 ha fissato in un totale di 13 il numero delle sezioni giudicanti della commissione regionale della Puglia, con una diminuzione di nove sezioni rispetto a quelle che oggi operano sul territorio.

Il Dipartimento ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 ha stabilito il principio secondo il quale l'istituzione di sezioni staccate deve avvenire nell'ambito della complessiva composizione numerica prevista dalla tabella A, allegata al citato decreto legislativo per ciascuna commissione regionale. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è intervenuto sul tema con la delibera n. 16546 dell'11 novembre 2008.

Nel testo di questa delibera si legge che il decreto ministeriale dell'11 aprile 2008 non ha risolto il problema del sottodimensionamento della sezione staccata di Lecce della commissione tributaria regionale della Puglia. Nell'occasione il Ministero dell'economia e delle finanze è stato invitato a formulare una proposta di aumento delle sezioni presso la sezione staccata di Lecce. Tuttavia lo stesso consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con circolare n. 1/2008 del 4 novembre 2008, ha ritenuto, tra l'altro, che «il decreto ministeriale non è suscettibile di intaccare quanto in precedenza disposto da norme di rango superiore», che «i magistrati sono inamovibili (a prescindere dalla natura del rapporto di servizio), e non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né desti-

nati ad altre sedi o funzioni se non per decisione dei rispettivi organi di autogoverno, o con il loro consenso» e che «va chiaramente affermato che l'emanazione del decreto ministeriale 11 aprile 2008 non incide in alcun modo sullo *status* dei magistrati tributari in servizio – i quali mantengono intatte le rispettive qualifiche e le corrispondenti funzioni – né è suscettibile di interrompere il rapporto di servizio cui ogni magistrato tributario oggi accede».

Il Dipartimento delle finanze ha aggiunto che nel corso dei lavori della commissione paritetica formata dal Dipartimento per le politiche fiscali e dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria, appositamente costituita per la rilevazione del flusso dei ricorsi nel biennio 2006-2007, preso a base per la elaborazione del decreto ministeriale dell'11 aprile 2008, non è stata mai sollevata la questione relativa al numero delle sezioni giudicanti delle sezioni staccate costituite in seno alle commissioni regionali, né in via generale né per quanto concerne più specificatamente la commissione tributaria regionale della Puglia e, nel suo ambito, della sezione staccata di Lecce.

Il Dipartimento delle finanze osserva altresì che dall'analisi dei dati relativi alla situazione esistente presso le varie sedi della commissione tributaria regionale della Puglia (dati che si riportano nella tabella che consegno agli atti per la consultazione) emerge, relativamente alla sezione staccata di Lecce, un carico di lavoro complessivo ed una produttività media da parte di ciascuna delle tre attuali sezioni giudicanti, superiore rispetto a quelli rilevati presso le altre sedi della commissione regionale, ivi compresa la sede centrale di Bari.

Il Dipartimento delle finanze conclude, pertanto che, anche al fine di dare soluzione alla problematica in questione, sarà inevitabile una preliminare rilevazione, a livello nazionale, del carico di lavoro esistente presso ciascuna sede di commissione regionale, incluse quelle presso le quali sono state istituite le sezioni staccate. Sulla scorta di questa rilevazione si potrà procedere ad una modifica del decreto ministeriale del 6 giugno 2000 (con il quale è stato indicato l'elenco delle sezioni staccate nell'ambito di ciascuna Regione) al fine di dare una sistemazione organica e definitiva alla questione; tale modifica dovrà avvenire, comunque, nel rispetto del contingente numerico fissato per ciascuna commissione regionale (ivi compresa la commissione regionale della Puglia) dal decreto ministeriale dell'11 aprile 2008 (con il quale è stato indicato il numero delle sezioni staccate in ambito regionale ed il numero complessivo dei componenti, senza la specifica ripartizione nell'ambito delle sezioni staccate).

In tal modo sarà consentita una soluzione organica alla distribuzione territoriale delle sedi giudicanti e del relativo personale in funzione degli effettivi fabbisogni. Diversamente operando, una semplice (e parziale) modifica del decreto ministeriale del 6 giugno 2000, limitatamente alla ripartizione delle 13 sezioni giudicanti, fissate dal decreto ministeriale dell'11 aprile 2008, per la sola commissione regionale della Puglia, potrebbe certamente innescare fenomeni emulativi ed una soluzione non efficiente, non

razionale e comunque territorialmente limitata di un problema che, invece, è di portata sicuramente più ampia.

LANNUTTI *(IdV).* Presidente, intervengo molto brevemente ritenendo d'interpretare anche il pensiero del senatore Costa, che è il primo firmatario di questa interrogazione.

Questa risposta è solo parzialmente soddisfacente perché vi è una politica dei tagli, che non ripristina la qualità dei servizi rispetto ai contribuenti (i quali continuano a pagare le tasse e avrebbero anche il diritto di ricevere un servizio di qualità) ma penalizza i cittadini. Quindi, nell'auspicio che si possa intervenire per aumentare anche questo dato, che per il momento è stato diminuito, mi ritengo parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Comunico che lo svolgimento dell'interrogazione 3-00487, presentata dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori sul pagamento dell'ICI per fabbricati rurali, è rinviato d'intesa con il senatore Barbolini, capogruppo del Partito democratico in Commissione.

Tra l'altro, la questione oggetto dell'interrogazione è in gran parte superata perché è intervenuto nel frattempo il cosiddetto decreto «milleproroghe».

Segue l'interrogazione 3-00532, presentata dei senatori Barbolini e Stradiotto.

COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione in esame, gli onorevoli interroganti, nel premettere che l'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per le imprese che determinerebbero, comunque, problematiche di natura concorrenziale e di equilibrio dei conti pubblici, chiedono di sapere, tra l'altro, se si intenda rendere noti gli effetti finanziari sull'indebitamento netto delle misure contenute nel citato articolo 15 del decreto legge n. 185 del 20087 e se l'utilizzo della leva fiscale, secondo le modalità previste dal citato articolo 15, comporti effetti distorsivi della concorrenza.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato che gli effetti finanziari del richiamato decreto legge n. 185 del 2008 sono illustrati nella relazione tecnica del corrispondente atto parlamentare e riepilogati, distintamente per ciascuna disposizione, in apposito prospetto, con riferimento ai saldi di finanza pubblica, ivi compreso l'indebitamento netto. In particolare, l'articolo 15 del predetto decreto legge nei commi dall'1 al 12 comporta effetti sul gettito: sia positivi, derivanti dall'imposta sostitutiva, che negativi (l'IRES e l'IRAP) derivanti dai maggiori ammortamenti nelle annualità successive. Consegno alla Commissione la tabella riassuntiva con gli effetti finanziari, in termini di cassa.

In merito agli effetti distorsivi della concorrenza che gli interroganti ritengono possano discendere dalle disposizioni in esame, il suddetto Dipartimento ha precisato che la legge finanziaria 2008 ha introdotto per le

imprese che applicano i principi contabili IAS/IFRS un regime di determinazione dell'imponibile fiscale più aderente alle risultanze del bilancio di quanto non disponesse la precedente disciplina di cui al decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005.

In particolare, l'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 stabilisce che, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo TUIR, valgono per tali soggetti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali. Ne consegue che tali imprese assumono le vicende gestionali ai fini fiscali in base non più alle qualificazioni giuridico-formali degli atti negoziali, ma al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Tuttavia, se questo nuovo criterio vale per le vicende reddituali e patrimoniali che si manifestano dall'esercizio 2008 in poi, per le vicende pregresse si sono rese applicabili le precedenti disposizioni che assegnavano rilevanza alle qualificazioni giuridiche. Questo ha determinato un disallineamento – di difficoltosa gestione amministrativa – dei valori civili e fiscali dei cespiti aziendali, che si è manifestato sia in sede di FTA *(First Time Adoption)* sia nei successivi esercizi fino al 2007.

Alla luce delle succitate premesse, con le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, si introduce una disciplina di riallineamento che tiene conto delle esigenze gestionali delle imprese che adottano gli IAS/IFRS. In considerazione del fatto che questa disciplina ha carattere esclusivamente opzionale, ragion per cui le imprese che non intendano servirsene possono continuare a gestire questi disallineamenti in «doppio binario» (civile e fiscale), il Dipartimento delle finanze ritiene che non sembra possa determinare effetti distorsivi della concorrenza.

Si osserva, infine, che resta alta l'attenzione del Governo riguardo agli interventi da adottare a sostegno dei settori produttivi del Paese per fronteggiare gli effetti della crisi economica globale in atto. Da ultimo, è stato varato, come noto, il decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, con la finalità di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale, ed in particolare di quello automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese, attraverso interventi di carattere fiscale e finanziario.

Infine, circa la richiesta degli interroganti di conoscere se le misure contenute nell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 «siano sufficienti ad affrontare le difficoltà in atto», in particolare nel settore bancario, la Banca d'Italia ha fatto presente, per quanto di competenza, che gli effetti economico-patrimoniali sulle banche di dette misure sono, al momento, di difficile stima, in quanto: la citata normativa non detta disposizioni precise su quale debba essere il valore dell'avviamento su cui calcolare l'imposta sostitutiva (valore risultante dall'ultimo bilancio approvato

oppure valore di libro risultante al momento dell'adesione al regime fiscale facoltativo); solo lo scorso 27 febbraio l'Organismo italiano di contabilità ha emanato un documento applicativo sul trattamento contabile della fattispecie in esame nel bilancio IAS/IFRS. In tale documento sono prospettate tre modalità alternative di contabilizzazione, ciascuna delle quali è suscettibile di determinare effetti economici e patrimoniali diversi; non si dispone dei dati di bilancio aggiornati al 31 dicembre 2008 idonei a supportare una stima attendibile dei suddetti effetti. La Banca d'Italia ha precisato, infine, che le misure di cui trattasi, suscettibili di effetti positivi sul conto economico e sul patrimonio netto delle banche comportano, nel contempo, un esborso immediato di liquidità che potrebbe risultare consistente.

BARBOLINI *(PD)*. La prassi richiederebbe che il senatore si dichiari soddisfatto o insoddisfatto, ma, sinceramente, sono talmente insoddisfatto che mi sento più che altro preso in giro dalla risposta data a questa interrogazione. Il Sottosegretario non me ne voglia, ma le norme, ancorché scritte in sanscrito, siamo in grado anche noi di interpretarle.

L'interrogazione voleva essere più pregnante e chiedeva una riflessione di merito su due punti. Il primo nasceva dall'intenzione di mettere in evidenza il modo estremamente censurabile cui sono costretti a lavorare il Senato della Repubblica in generale e in particolare questa Commissione, su materie di sua specifica competenza. Il decreto-legge n. 185 del 2008, cui facciamo riferimento, è transitato nell'Aula del Senato per una settimana (forse anche meno) e non è stato possibile fare alcuna discussione di merito a causa dell'urgenza e del fatto che una volta in Aula è stata posta la fiducia. Ne abbiamo potuto valutare gli effetti solo *a posteriori* e, fra l'altro, tali effetti sono stati evidenziati in qualche intervento degli organi di stampa in possesso di informazioni migliori di quelle di cui abbiamo potuto disporre noi come forze di opposizione.

Secondariamente, non credo proprio che la relazione tecnica contenesse elementi che potevano permettere a me e al collega Stradiotto di valutare le questioni sollevate nell'interrogazione. Si tratta infatti di numeri macro all'interno dei quali può starci tutto e il contrario di tutto. Non è questo il modo di dare una risposta compiuta al senso di questa interrogazione. Se sono vere alcune delle indicazioni – e non ho elementi per pensare il contrario perché non sono state smentite – si configura una scelta particolare. Anche in questo caso occorre distinguere. Abbiamo condotto un'indagine conoscitiva sulla crisi dei mercati finanziari e abbiamo sentito la CONSOB e altri organismi sostenere che gli *assets*, la valutazione patrimoniale, il carattere eccessivamente penalizzante di certe situazioni per la tenuta complessiva del sistema delle imprese richiedevano una correzione. Quindi, non è questo il punto di cui discutiamo. Si tratta di capire se le norme approvate siano di carattere generale o se invece, a nostra insaputa, abbiano un nome e un cognome e quindi beneficiari precisi rispetto ad altri. Questo è un tema importante e sarebbe un atto scrupoloso investigare per comprendere meglio. Infatti, la norma deve avere un ef-

fetto positivo sull'intera filiera e semmai occorre interrogarsi sul perché solo gli istituti di credito o singoli settori produttivi ne beneficiano e non la generalità delle imprese. Questi sono i punti che sarebbe stato interessante comprendere.

Infine, un elemento che ritengo importante rilevare è il fatto che si prendono misure utili al rafforzamento degli *assets* patrimoniali di alcune entità aziendali, nel settore bancario e in quello della telefonia, ma nulla si dice delle ricadute che ciò può avere sulla clientela delle banche e sui clienti dei servizi di telefonia, dei quali ogni tanto bisognerebbe preoccuparsi prendendosi carico della necessità che le norme siano orientate alla soddisfazione dell'utenza e non solo di qualcun altro.

In particolare, con riferimento alle banche, poiché stiamo discutendo di come creare meccanismi per sostenere il sistema delle piccole e medie imprese, rilevo che si è persa un'occasione importante non adottando misure capaci di determinare benefici che abbiano immediate ricadute in termini di vantaggi nel settore delle imprese.

Da ultimo, sul fatto che le attuali misure finanziarie siano più o meno adeguate a fronteggiare la crisi, ho ben presente che alla Camera è in fase di discussione un decreto che arriverà da noi, come tutti gli altri, in condizioni di non poter essere neanche esaminato perché ci saranno pochi giorni per convertirlo – ormai ci stiamo abituando –, ma mi permetto di dire che forse questi provvedimenti non sono adeguati se il Ministro dell'economia, opportunamente anche se tardivamente, oggi ha dichiarato che a fronte della gravità della crisi è necessario adottare ulteriori interventi, come noi sosteniamo da parecchio tempo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00505, presentata dal senatore Barbolini.

COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Con l'interrogazione n. 3-00505, il senatore Barbolini pone quesiti in ordine all'attuazione della normativa in materia di «depositi dormienti».

Al riguardo, occorre premettere che la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 343-345) ha istituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo volto a indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie. A tali benefici sono stati ammessi anche i risparmiatori che hanno subito danni non risarciti in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina. Il fondo è alimentato con l'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari «dormienti» all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, demandandone la definizione ad apposito regolamento.

In attuazione della citata normativa, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, il quale all'articolo 5 prevedeva che la gestione del fondo medesimo venisse affidata a una Commissione e rinviava a successivi regolamenti, da emanarsi entro 6

mesi dalla relativa entrata in vigore, la definizione della disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo.

Nell'adunanza del 22 settembre ultimo scorso il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo in merito allo schema di regolamento attuativo del citato articolo 5. Conseguentemente, tale articolo è stato soppresso dal decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.

L'articolo 1, comma 345-*novies*, della legge n. 266 del 2005, come modificato dal citato decreto-legge, stabilisce che «Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-*octies*. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro».

In merito ai tempi di emanazione dei decreti attuativi in questione, si precisa che gli stessi sono in fase di definizione. Giova, tuttavia, precisare che la ripartizione del gettito sarà definita solo dopo che tutte le somme saranno affluite al Fondo, ovvero dopo il 31 maggio 2009. Infatti, mentre per i depositi di somme di denaro il termine per il versamento al Fondo è scaduto il 15 dicembre 2008, per assegni circolari non riscossi, polizze vita prescritte e strumenti finanziari il termine scadrà il 31 maggio 2009.

Pertanto, soltanto dopo tale data sarà possibile determinare l'ammontare esatto delle risorse che affluiranno al fondo e conseguentemente sarà possibile dar corso alle successive operazioni.

Per quanto concerne l'indennizzabilità dei risparmiatori danneggiati dalle procedure concorsuali delle imprese emittenti, essa potrà essere valutata in sede di predisposizione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 345-*novies*).

Per quanto attiene all'attività di rilevazione, incameramento e riversamento delle risorse destinate al Fondo, la segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha comunicato che, lo scorso aprile, la Banca d'Italia ha provveduto a richiamare gli intermediari finanziari vigilati all'osservanza delle prescrizioni, invitandoli a predisporre procedure, anche di controllo, idonee a garantire la puntuale esecuzione degli adempimenti previsti.

La Banca d'Italia ha anche segnalato agli intermediari finanziari vigilati di valutare con attenzione le movimentazioni di importo particolarmente rilevante dei rapporti dormienti, al fine di accertare eventuali indici di anomalia significativi per l'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio.

BARBOLINI *(PD).* Presidente, la risposta all'interrogazione mi lascia le perplessità che mi avevano indotto a presentarla, e forse qualcuna in più.

Il sottosegretario Cosentino richiamava il parere espresso dal Consiglio di Stato sull'articolo del regolamento che poi è stato cassato. Per la verità, se non ricordo male – e credo di ricordare benissimo –, il parere del Consiglio di Stato stigmatizzava quell'articolo e quella formulazione perché eccepiva sul fatto che vi fosse un eccesso di accentramento decisionale sul Ministero dell'economia senza coinvolgimento e rispetto delle prerogative della commissione di gestione del fondo indennizzi, che era appunto prevista.

Ora, siccome vi era un'osservazione che invitava a maggiore trasparenza, a maggior rispetto e a maggior coinvolgimento degli attori aventi titolo, cioè le autorità di vigilanza e la rappresentanza dei risparmiatori, il risultato è stato che si è cassato l'articolo.

Il Ministero inoltre, agendo come una vera e propria satrapia (non trovo un altro termine per definirlo), si è sostanzialmente impossessato della gestione di un fondo che è indubbiamente molto importante e si presta a tante modulazioni in funzione degli obiettivi che più aggradano al Ministero dell'economia. L'obiettivo con più *appeal* (ma meno incidente dal punto di vista sostanziale) è il finanziamento della *social card*, di cui peraltro abbiamo visto l'inefficacia sostanziale in termini di applicazione nel corso di questi mesi. A mio avviso, questo è un punto dirimente di insoddisfazione perché, appunto, stiamo assistendo a un accentramento di discrezionalità decisionali su una materia che sarebbe stato opportuno coinvolgesse i soggetti originariamente previsti: le autorità di vigilanza e le rappresentanze dei risparmiatori.

In secondo luogo, io prendo atto del fatto che i decreti attuativi sono ancora in fase di definizione. Mi auguro (perché so che proceduralmente non esiste questa previsione) che sui decreti attuativi le Commissioni competenti di Senato e Camera siano investite in via preliminare di un parere sui provvedimenti e, se ciò non sarà possibile, ci attiveremo con le interrogazioni.

Prendo atto inoltre del rinvio ulteriore e dell'esistenza di meccanismi in virtù dei quali chi deve accedere a dei benefici ritrova sempre – per usare un'espressione figurata – l'asticella spostata più in là. In questo caso, fino al 31 maggio non succederà nulla, dopodiché trascorrerà un po' di tempo ma è facile prevedere – anche se non vorrei fare la Cassandra – che per tutto il 2009 sarà difficile che si materializzi alcunché. Questo è un elemento che sicuramente penalizza ulteriormente i risparmiatori danneggiati in tempi pregressi ma anche i risparmiatori danneggiati in tempi più recenti, come ad esempio gli azionisti di Alitalia.

In questo quadro di nessuna soddisfazione e di sconfortante panorama, nella risposta all'interrogazione io colgo un unico spiraglio positivo. Di questo ringrazio il Sottosegretario augurandomi, però, che non si tratti solo di una *captatio benevolentiae*, perché significherebbe aggiungere ul-

teriormente sale sulle ferite: quelle degli interessati però e non le mie, che io posso sopportare benissimo.

Mi riferisco alla possibilità, adombrata nella risposta, che i regolamenti possano per esempio ricomprendere la categoria di risparmiatori che purtroppo hanno mal risposto la loro fiducia e anche quella categoria di risparmiatori danneggiati dalle procedure concorsuali delle imprese emittenti e che si erano sottoposte a procedura concorsuale. Se davvero si potesse recuperare anche questa tipologia di destinatari, si rafforzerebbe il senso originario di questo provvedimento.

Inoltre, poiché questo fondo si alimenta annualmente di ulteriori verifiche sull'accumulo dei fondi dormienti, in questa gradualità potrebbe esserci una possibilità di ristorare parzialmente persone che hanno davvero molte ragioni per lamentarsi sia del funzionamento del sistema del credito che di certe modalità di raggiro della fiducia che tanti risparmiatori hanno mal riposto.

Per tali ragioni, io mi dichiaro insoddisfatto della risposta ricevuta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

COSTA, LANNUTTI, GALLO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

già nel corso della XIV e della XV legislatura il primo degli interroganti è più volte intervenuto sulla delicata ed annosa questione relativa alle sezioni staccate della Commissione tributaria regionale della Puglia;

in particolare si è più volte segnalato come la sede di Lecce dalla Commissione tributaria regionale sia a rischio di paralisi, considerati i 12.000 processi in attesa di definizione, a fronte delle sole tre sezioni operanti

tutte le competenti autorità pugliesi sono consapevoli del fatto che la sede di Lecce della Commissione tributaria regionale, che comprende anche l'ambito territoriale della provincia di Brindisi, assorbendo il 60 per cento del contenzioso di tutta la regione, necessiterebbe di un aumento del numero delle sezioni giudicanti da tre a cinque attraverso la traslazione di due sezioni da Bari, dove peraltro il numero dei ricorsi pendenti è pari a meno della metà rispetto a Lecce;

l'inspiegabile ed esasperante immobilismo dell'amministrazione di fronte a questo problema ha persino costretto il Presidente della Commissione tributaria regionale della Puglia a presentare formale esposto per danno erariale al Procuratore generale della Corte dei conti;

appare assurdo e paradossale che un Presidente di una Commissione tributaria regionale, per poter espletare al meglio il proprio lavoro nel superiore interesse della collettività, sia obbligato a dover ricorrere ad esposti e denunce formali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per aumentare almeno a cinque il numero delle sezioni della Commissione tributaria regionale con sede a Lecce, affinché la giustizia tributaria funzioni finalmente nel pieno rispetto ed in applicazione delle leggi ordinarie e costituzionali vigenti.

(3-00357)

BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RUSCONI, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, GARAVAGLIA Mariapia, RANDAZZO, DI GIROLAMO Leopoldo. –*Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nel corso dell'ultimo anno vi sono state numerose pronunce della Corte di Cassazione che hanno, con motivazioni pressoché identiche, introdotto nell'ordinamento italiano un principio di diritto comportante diverse conseguenze di natura dirompente, quale l'assoggettabilità di tutti

i fabbricati rurali al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

tale previsione, a parere dei giudici della Suprema corte, si applica tanto agli immobili già iscritti che a quelli ancora da iscrivere al catasto fabbricati;

tale interpretazione normativa ha determinato l'insorgere di un grave e diffuso problema in capo a tutti gli agricoltori possessori di fabbricati rurali che, in ossequio alla normativa attualmente vigente in merito al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, hanno corrisposto il dovuto in relazione al valore del terreno, comprensivo di quello degli eventuali fabbricati;

a seguito delle citate sentenze, moltissimi Comuni si sono attivati per il recupero dell'ICI relativamente alle annualità in decadenza al 31 dicembre 2008, attivando una procedura che avrà come prefigurabile esito l'insorgere di un'enorme mole di contenzioso giudiziario tra gli agricoltori e gli stessi Comuni,

si chiede di sapere se alla luce dei fatti esposti in premessa il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire attraverso atti di propria competenza l'eventuale assoggettabilità dei fabbricati rurali al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, allo scopo di evitare inutili e costosi contenziosi e salvaguardare un comparto economico già gravato dagli effetti di una perdurante crisi strutturale.

(3-00487)

BARBOLINI, STRADIOTTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2, ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che, seppure intervenute in un momento di crisi economica, pongono rilevanti problematiche di natura concorrenziale e di equilibrio nei conti pubblici;

le nuove norme prevedono, in particolare, la possibilità per le società che hanno compiuto operazioni straordinarie, quali ad esempio le operazioni di fusione, di riallineare i valori fiscali e contabili dell'avviamento e dei beni immateriali, consentendo alle stesse di conseguire significativi vantaggi in termini fiscali e patrimoniali;

il riallineamento dei predetti valori ha l'effetto immediato di elevare il valore degli attivi societari. Su tale maggior valore si applica un'aliquota del 16 per cento, che le società sono tenute a versare nel corso del 2009;

il maggiore esborso dovuto nel corrente anno viene più che compensato negli anni successivi dal dimezzamento, da 18 a 9 anni, del periodo di ammortamento dell'avviamento, in conseguenza del quale le imprese beneficiano di un innalzamento del livello annuale della deducibilità fiscale, nonché di un aumento della propria base patrimoniale;

sulla base di alcune stime effettuate, il settore bancario trae i maggiori benefici da tali disposizioni. Sulla base dei valori di avviamento e

intangibili allocati sulla controllante, sono stati stimati guadagni, nei prossimi nove anni, a partire da 1,6 miliardi di euro per Intesa San Paolo, ad un miliardo per Monte dei Paschi di Siena e fino a 90 milioni di euro per UBI;

nell'ambito del settore della telefonia, il gruppo telefonico Telecom è il maggiore beneficiario delle predette misure. Sulla base delle prime stime il gruppo telefonico potrebbe avere vantaggi pari a 6 miliardi di euro per i prossimi nove anni, avendo effettuato nel corso degli ultimi anni due importanti operazioni straordinarie con l'incorporazione di Olivetti e della Tim;

gli altri settori produttivi, e in particolare le aziende industriali, al contrario, possono trarre da tali misure benefici di entità largamente inferiori a quelli previsti dal settore bancario e telefonico;

considerato che il contenuto delle richiamate disposizioni del decreto-legge non è stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato ed è stato approvato con voto di fiducia, con ciò impedendo ad un ramo del Parlamento di approfondire tematiche che meritano tempi congrui di approfondimento;

la relazione tecnica allegata al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, non riporta significativi effetti finanziari per tali misure ed in particolare non fornisce un chiaro prospetto degli effetti delle medesime sull'indebitamento netto;

rilevato che

le scelte di politica economica adottate dal Governo, pur non producendo rilevanti effetti sulla crescita del PIL, hanno provocato un vertiginoso aumento del deficit e del debito pubblico, di certo non imputabili interamente alla crisi economica in atto, ma in gran parte all'adozione di misure economiche e fiscali inadeguate ed ampiamente sottostimate, come insegnano ad esempio le vicende Alitalia e ICI per le quali sono state impegnate a bilancio risorse superiori ai 6 miliardi di euro;

i predetti interventi di politica economica e fiscale evidenziano, inoltre, una visione non chiara delle scelte strutturali da adottare nel medio e lungo periodo. In tal senso, le misure di aggravio fiscale adottate nei confronti del settore bancario con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, sono state ampiamente smentite e compensate dai successivi provvedimenti e da ultimo con il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;

nel complesso a fronte di un forte peggioramento dei principali indici di finanza pubblica, le scarse risorse disponibili vengono utilizzate, a fronte della crisi economica in corso, senza l'adozione di un piano condiviso con le parti sociali nel quale vengano coinvolti e sostenuti tutti i settori strategici per l'economia del Paese;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti gli effetti finanziari delle misure contenute all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2, sull'indebitamento netto dello Stato;

se l'utilizzo della leva fiscale, secondo le modalità previste dallo stesso articolo 15, comporti effetti distorsivi della concorrenza nell'ambito dei diversi settori produttivi coinvolti;

se tali misure siano sufficienti ad affrontare le difficoltà in atto nel settore bancario e della telefonia e se intenda affiancarle con misure di pari entità a tutela della clientela bancaria e della telefonia che nel corso degli ultimi mesi hanno subito da un lato perdite di capitale in conseguenza della crisi dei mercati finanziari e dall'altro un forte aggravio dei canoni e dei costi della telefonia,

si chiede di sapere se il Governo intenda adottare, entro brevi termini, interventi condivisi con le parti sociali per il sostegno di altri settori produttivi in palese difficoltà economica e finanziaria e quali risorse intenda impegnare a tal fine, in considerazione del fatto che, a giudizio degli interroganti l'Italia è l'unico Paese, tra quelli maggiormente industrializzati, che non ha ancora predisposto, a giudizio degli interroganti, adeguati interventi per contrastare gli effetti della crisi economica globale in atto.

(3-00532)

BARBOLINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

in data 5 dicembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto il primo gettito finanziario dei cosiddetti «conti dormienti», costituito da oltre un milione e settantamila conti correnti inattivi da più di un decennio alla data del 17 agosto 2007, che ammonta ad oltre 798 milioni di euro;

lo stesso Ministero ha comunicato, inoltre, che entro il 31 maggio di ciascun anno verranno rese note le ulteriori risorse provenienti dai conti correnti divenuti nel frattempo «dormienti»;

tenuto conto che:

la legge finanziaria per il 2006 ha previsto l'assegnazione delle risorse provenienti dai conti correnti «dormienti» ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia;

le risorse del predetto fondo erano inizialmente destinate all'indennizzo di centinaia di migliaia di cittadini che, investendo i propri risparmi sul mercato finanziario, erano rimasti vittime di frodi finanziarie non altrimenti risarcite, tra cui si ricordano in particolare le vittime delle vicende Cirio e Parmalat, nonché i portatori dei bond argentini;

la stessa legge finanziaria aveva previsto che le modalità di rilevazione delle risorse derivanti da i conti correnti dormienti, nonché le modalità di attribuzione di tali risorse erano demandate ad un apposito regolamento del Ministero dell'economia

nei primi passi attuativi delle disposizioni in oggetto, il precedente Governo aveva deciso, con il consenso del Consiglio di Stato, di includere fra i soggetti indennizzabili i risparmiatori danneggiati dalla sottoposizione a procedure concorsuali delle imprese emittenti degli strumenti finanziari, tenendo conto delle decisioni definitive adottate dagli organi della procedura;

con successivi provvedimenti adottati nel corso del 2008, l'attuale Governo ha profondamente modificato la portata delle norme relative ai conti dormienti introdotte dalla legge finanziaria per il 2006, prevedendo nello specifico che le risorse del fondo potessero essere utilizzate anche per finanziare la social card, per le iniziative di ricerca scientifica e per la copertura di taluni oneri conseguenti alla vicenda del fallimento di Alitalia;

le nuove modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai conti correnti «dormienti» sono state, inoltre, demandate ad appositi decreti ministeriali per l'adozione dei quali non sono stati previsti limiti temporali;

la già insediata Commissione di gestione del fondo indennizzi, nella quale erano fra l'altro presenti la autorità di vigilanza sul mercato finanziario e le associazioni dei risparmiatori, è stata inopinatamente soppressa,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato alla soppressione della Commissione di gestione del fondo indennizzi prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, che, va significativamente rilevato, includeva le autorità di vigilanza e le rappresentanze dei risparmiatori;

in quali tempi verranno adottati i decreti attuativi previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;

quanta parte del gettito dei «conti dormienti» verrà riservata alla scopo primigenio dell'indennizzo dei risparmiatori frodati;

se non si intenda riconsiderare l'opportunità di tornare ad includere fra gli indennizzabili i risparmiatori danneggiati dalle procedure concorsuali delle imprese emittenti dei titoli acquistati, o quali altre misure a parziale tutela di questi soggetti danneggiati si ritenga di poter doverosamente adottare.

(3-00505)